

Regolamento Roma II sulla legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali

Il 31 luglio 2007 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il Regolamento n. 864/2007 sulla disciplina applicabile alle obbligazioni extra-contrattuali, denominato Regolamento "Roma II".

Tale Regolamento, congiuntamente al Regolamento n. 44 del 2001, con il quale la Convenzione di Bruxelles del 1968 è entrata a far parte dell'ordinamento comunitario, e alla proposta del Regolamento n. 650 del 2005, con il quale si intende procedere allo stesso modo con la Convenzione di Roma del 1980, rientra in quella politica di armonizzazione del diritto internazionale privato che si intende perseguire all'interno della Comunità Europea, in particolar modo riguardo alle obbligazioni, contrattuali e non, in materia di diritto civile e commerciale.

Tale obiettivo è stato espressamente previsto dal "Piano di azione di Vienna" del 1998 tra le cui priorità è stato appunto inserito quello della ricerca "della cooperazione giudiziaria in materia civile"; questo con il precipuo scopo di poter creare uno spazio di libertà e giustizia all'interno della comunità grazie al quale possa essere garantito, ai cittadini, un pari accesso alla giustizia, e alle autorità giudiziarie, una maggiore cooperazione tra i vari Stati membri. In questa prospettiva è stato ritenuto essenziale, tra gli altri, l'adattamento delle normative "in materia di conflitti nell'ambito legislativo e giurisdizionale, segnatamente in materia di obblighi contrattuali ed extracontrattuali".

In quest'ottica il Legislatore comunitario ha dapprima "comunitarizzato", seppur con qualche modifica, la Convenzione di Bruxelles sulla competenza giurisdizionale internazionale, ha in seguito previsto una normativa uniforme sulle obbligazioni extracontrattuali con il Regolamento Roma II, ed ha infine proposto l'adozione di un Regolamento (Roma I) con il quale la Convenzione di Roma, riguardante la legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, venga inserita, modernizzata e adattata alle nuove esigenze, all'interno dell'ordinamento comunitario. A tal punto l'armonizzazione in materia di conflitti riguardanti obbligazioni civili e commerciali si potrà dire conclusa e il relativo processo di uniformizzazione completato. Il Regolamento "Bruxelles I" si applica infatti sia alle obbligazioni contrattuali che extracontrattuali.

Nei considerando del Regolamento Roma II, tale scopo è chiaramente espresso laddove è enunciato che "il corretto funzionamento del mercato interno esige che le regole di conflitto di leggi in vigore negli stati membri designino la medesima legge nazionale quale che sia il paese del giudice adito, onde favorire la prevedibilità dell'esito delle controversie giudiziarie, la certezza circa la legge applicabile e la libera circolazione delle sentenze".

Prima di esaminare il Regolamento Roma II, è opportuno soffermarsi sul perché il Legislatore comunitario abbia deciso di procedere facendo proprie, ossia incorporando all'interno del suo ordinamento, due convenzioni internazionali pur essendo queste già applicabili all'interno dei Paesi membri.

I motivi vanno rintracciati in quella politica di necessità di uniformità, di prevedibilità e di certezza delle regole all'interno dello spazio comune europeo, necessità che non sempre viene garantita da un Trattato internazionale di origine pattizia quali sono la Convenzione di Bruxelles e la Convenzione di Roma.

Il limite di tali convenzioni risiede nel fatto che l'interpretazione delle norme è di regola rimessa ai vari giudici nazionali con la conseguenza di una possibile applicazione disomogenea delle norme potenzialmente uniformizzanti contenute nelle convenzioni. Con il passaggio di queste nell'ambito della legislazione comunitaria tale problema viene invece superato acquistando la Corte di Giustizia Europea esclusiva competenza sia riguardo alla interpretazione delle regole, sia riguardo al potere di vigilare sulla corretta applicazione delle stesse.

Per quanto riguarda in particolare il Regolamento Roma II, il Legislatore ha voluto con la sua emanazione uniformare le norme di conflitto degli stati membri in materia di obbligazioni **extracontrattuali**, in modo da armonizzare le norme in base alle quali si determina la legge applicabile a una obbligazione. L'obiettivo dichiarato è che i Tribunali di tutti gli Stati membri arrivino ad applicare la stessa legge in caso di controversie transfrontaliere sulla responsabilità civile al fine del riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie nell' UE.

Il regolamento regola in particolare le questioni relative alla responsabilità civile per danni causati a terzi. Considerando il notevole aumento e l'importanza degli scambi e degli spostamenti all'interno dell'Unione, è facile comprendere l'importanza e la portata di tale intervento legislativo. Fino ad ora infatti non vi era una disciplina comune che determinasse la legge applicabile in caso di responsabilità contrattuale con la conseguenza che il conflitto di legge veniva rilasciato ai giudici nazionali. Questo oltre a portare a diverse soluzioni da un paese all'altro ha determinato ciò che viene usualmente definito come "forum shopping", ovvero quella pratica intentata dalla parti di scegliere il foro a loro presumibilmente più conveniente.

Tale normativa non ha una portata generale in quanto sono espressamente esclusi il settore fiscale, doganale, amministrativo, e le obbligazioni extracontrattuali derivanti dal diritto di famiglia, dai titoli negoziabili (cambiali assegni, etc), da responsabilità dei soci di una società e tutti i conflitti di legge nel campo della violazione della privacy e dei diritti della personalità per i quali la Commissione presenterà uno studio particolareggiato entro la fine del 2008.

Vengono altresì disciplinati con norme *ad hoc* alcune particolari ipotesi di danno quali quelli derivanti da prodotti difettosi, concorrenza sleale, danno ambientale, violazione della proprietà intellettuale, attività sindacale, responsabilità precontrattuale (*culpa in contrahendo*), nonché l'arricchimento senza causa e la *negotiorum gestio*.

Il Regolamento prevede quale regola generale che in caso di mancata scelta della legge si applichi la legge del luogo in cui si verifica il danno (*lex loci damni*), con eccezione del caso in cui entrambi le parti risiedano nello stesso paese al momento del danno (in questo caso si applicherà la legge di tale paese); questo al fine dichiarato dalla stessa norma di "assicurare un ragionevole equilibrio tra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa. Il collegamento con il paese sul cui territorio il danno diretto si è verificato determina un giusto equilibrio fra gli interessi del presunto responsabile e quelli della parte lesa, oltre a corrispondere alla moderna concezione del diritto della responsabilità civile e all'evoluzione dei sistemi di responsabilità oggettiva".

Il Regolamento prevede la possibilità per le parti di poter scegliere liberamente la legge applicabile anche successivamente all'insorgere della controversia, a condizione che ciò risulti espressamente o in maniera non equivoca dalle circostanze del caso e non pregiudichi i diritti dei terzi. Qualora tutti gli elementi pertinenti alla situazione dannosa siano ubicati in uno stato diverso, non possono essere pregiudicate le norme imperative di quest'ultimo, né le norme comunitarie inderogabili qualora sia questo uno paese membro.

Il Regolamento infine prevede come clausola derogatoria generale, così come prevista nella convenzione di Roma, una regola di salvaguardia “che consente di discostarsi da tali regole qualora risulti chiaramente da tutte le circostanze del caso che il fatto illecito presenta manifestamente un collegamento più stretto con un altro paese”. Tale criterio di prossimità consente pertanto al giudice adito di poter applicare la legge del paese che presenti collegamenti più stretti con l’obbligazione in modo tale da consentirgli di avere un quadro più flessibile di regole di conflitto di leggi e di poter adeguare la norma ai singoli casi da trattare. Nella stessa disposizione viene inoltre citato, ad esempio di un possibile collegamento, un preesistente rapporto tra le parti di origine anche contrattuale.

Il Regolamento entrerà in vigore a partire da gennaio 2009.